



Allegato parte integrante
Schema contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

per la concessione di parte dell'edificio denominato "CAPANNA CATONI" sito in località Viote di Monte Bondone n. 6, a Trento (TN), finalizzata alla gestione del Rifugio escursionistico VIOTE Giardino Botanico Alpino,

Tra le parti:

(1) MUSE – Museo delle Scienze, con sede in Trento (TN), Corso del Lavoro e della Scienza, n. 3, codice fiscale n. 80012510220 e partita I.V.A. n. IT00653950220, rappresentato da:

dott. Michele Lanzinger, nato a Trento il 11/02/1957, codice fiscale LNZMHL57B11L378P, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore,

(2) _____ con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ tel. _____ fax. _____, rappresentata da:

_____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____

premessi che

in conformità alla determinazione del Direttore del Museo n. 199 del 25 ottobre 2016 che ha autorizzato l'indizione della gara mediante asta pubblica per la concessione di parte dell'edificio denominato "CAPANNA CATONI" sito in Località Viote di Monte Bondone n. 6, a Trento (TN), al fine di gestire il Rifugio VIOTE Giardino Botanico Alpino. Gara della quale è risultata aggiudicataria la Ditta " _____ " con sede in _____, come appare dal verbale di gara del Museo prot. n. _____ del _____;

stipulano il seguente

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI PARTE DELL'EDIFICIO "CAPANNA CATONI" SITO IN LOCALITÀ VIOTE DI MONTE BONDONE N. 6, A TRENTO (TN), FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL RIFUGIO VIOTE Giardino Botanico Alpino

ART. 1
- OGGETTO -

Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, concede alla Società _____, di seguito denominata anche "Aggiudicataria", che accetta, l'utilizzo di un locale attrezzato presso l'edificio denominato "CAPANNA CATONI" sito in località Viote di Monte Bondone n. 6, a

Trento (TN), al fine di gestire il Rifugio Viote Giardino Botanico Alpino, alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Il servizio che l'Aggiudicataria è tenuta ad offrire è un servizio di attività ricettiva da intendersi quale punto di riferimento e di informazione per gli utenti del Monte Bondone. Deve essere prestato alle condizioni stabilite nel presente contratto ed inoltre nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria che, previa verifica e sottoscrizione delle Parti contraenti, viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante.

Si precisa che l'utilizzo del servizio di attività ricettiva è facoltativo da parte dell'utenza; l'Aggiudicataria non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata fruizione da parte degli utenti.

L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire in proprio il servizio di gestione del Rifugio VIOTE Giardino Botanico Alpino, oggetto del presente contratto, con divieto di subappalto.

Il servizio comprende la fornitura degli arredi e delle attrezzature mancanti, la dotazione del materiale di consumo necessario, la fornitura e la pulizia delle stoviglie necessarie per la prestazione del servizio di gestione del Rifugio, l'espletamento delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali compresa la loro disinfestazione.

ART. 2

- DURATA DEL CONTRATTO -

Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al successivo art. 3, comma 4.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima.

Il Museo si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Il Museo si riserva altresì la possibilità eventualmente di rinnovare la concessione del servizio per ulteriori tre anni, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato e il canone rimanga conveniente per il Museo.

Su richiesta del Museo, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento di successivo confronto concorrenziale, il contratto si intende prorogato per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento alle medesime condizioni previste nell'ultimo anno di contratto.

ART. 3

- CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE -

Per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto il Museo dà in concessione all'Aggiudicataria parte dell'edificio "CAPANNA CATONI" sito in località Viote di Monte Bondone n. 6, a Trento (TN), finalizzata alla gestione del Rifugio VIOTE Giardino Botanico Alpino, affidando in comodato alla medesima Aggiudicataria le attrezzature in esso installate dal Museo, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come da elenco che, previa verifica e sottoscrizione delle parti, viene allegato al presente contratto.

Tutte le attrezzature che l'Aggiudicataria riterrà necessario installare nei locali che le vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.

Le operazioni relative alla consegna dei locali, con relativo passaggio di gestione, avverranno con apposito verbale redatto dal Museo. Dalla data di

firma del predetto verbale, l'Aggiudicataria avrà a disposizione un massimo di 10 giorni per l'allestimento dei locali, e conseguente apertura al pubblico, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone di cui all'art. 4 dalla firma del verbale di consegna.

Nell'allestimento del locale l'Aggiudicataria assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO -

Il canone annuo di concessione dovuto dall'Aggiudicataria, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dal Museo, ammonta ad Euro _____ (_____), da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Euro _____, ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria (Unicredit S.p.A., filiale di via Galilei n. 1 – 38122 Trento; Beneficiario: MUSE – Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 – 38122 TRENTO; IBAN: IT 0810200801820000005423762; SWIFT-BIC CODE: UNCRITM10HV) o secondo le modalità che la stessa comunicherà all'Aggiudicataria.

L'offerta economica presentata dall'Aggiudicataria viene allegata al presente contratto, quale sua parte integrante.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. Il canone annuo così determinato è soggetto all'applicazione dell'IVA nella misura di legge.

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

ART. 5 - UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE -

L'Aggiudicataria si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituire al Museo alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. La riconsegna avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

In qualunque momento il Museo potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento dell'Aggiudicataria - fatta salva la normale usura - quest'ultima provvederà al

ripristino entro i successivi 20 (venti) giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte dell'Aggiudicataria, il Museo provvederà agli interventi necessari addebitando all'Aggiudicataria un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20% a titolo di penale.

La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnici – funzionali dei beni posti in disuso.

I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto. L'Aggiudicataria si obbliga a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

ART. 6

- ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA -

L'Aggiudicataria deve:

- a) attenersi a tutte le norme del presente contratto e a tutte le norme di legge in materia di attività ricettiva che vanno a disciplinare il servizio oggetto del presente contratto;
- b) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare in tutti i locali del Rifugio;
- d) essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell'ordine e disciplina della stessa (come la corretta gestione dei rifiuti);
- e) essere in possesso degli attestati inerenti i corsi di sicurezza previsti dal D. LGS. 81/08 necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto (addetti di primo soccorso, addetto antincendio, ecc.) e secondo il certificato prevenzione incendi del Rifugio;

Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate all'Aggiudicataria che si impegna a fornirne copia al Museo.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio.

L'Aggiudicataria, inoltre:

- f) entro il termine di cui all'art. 3, comma 4, e comunque prima dell'apertura al pubblico, deve comunicare al Museo l'eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- g) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando il Museo da ogni e qualsiasi responsabilità;
- h) deve mantenere aggiornato il certificato prevenzione incendi;
- i) segnalare preventivamente ogni modifica e ogni inefficienza rilevata nel fabbricato e nei sistemi di sicurezza;
- j) contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicataria deve comunicare al Museo il nominativo del personale che sarà adibito al servizio con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento ed i numeri di posizione INPS e INAIL e tutti i dati utili per consentire al Museo di

reperire, anche in corso di contratto, il modello DURC aggiornato; dovrà essere fornito anche il nome del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché il nome del medico competente. Tali comunicazioni dovranno essere aggiornate in caso di sostituzione di personale anche per sostituzioni temporanee;

- k) entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Aggiudicataria dovrà produrre al Museo copia della comunicazione inoltrata al Servizio competente ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, del D.L. 510/96, convertito con L. 608/96, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1180, della L. 296/2006 e dal comma 1 dell'art. 5 della L. 183/2010, relativa all'instaurarsi del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, data di inizio, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico ecc.. Analogamente l'Aggiudicataria dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori;
- Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui ai punti precedenti nei termini indicati comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 19, comma 3;
- l) l'Aggiudicataria deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 7

- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE -

Sono a carico dell'Aggiudicataria le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti, la pittura delle pareti, lo sgombero della neve dalla copertura se necessario, ecc.).

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi e alle attrezzature in concessione al Museo dalla Provincia Autonoma di Trento o di proprietà dello stesso Museo.

ART. 8

- SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' -

La conduzione dell'esercizio dovrà essere fatta direttamente dall'Aggiudicataria o dalle persone indicate alla gestione se l'Aggiudicataria è una società.

E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità come stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nulla spetta all'Aggiudicataria, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del Rifugio per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili al Museo.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente contratto, dovrà immediatamente comunicarlo al Museo affinché questo possa adottare le misure del caso.

L'Aggiudicataria dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a) mantenere il locale nelle condizioni di massimo decoro, pulizia ed igiene, attenendosi alle eventuali prescrizioni impartite dal Museo;
- b) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quanto altro al di fuori dei locali assegnati;
- c) tenere inventario aggiornato di arredi, impianti ed attrezzature in concessione al Museo dalla Provincia Autonoma di Trento o di proprietà dello stesso Museo, consentendone la verifica a richiesta della stessa. Tutto

il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inadeguata conservazione è addebitato all'Aggiudicataria;

d) provvedere alla decorazione e all'arredo floreale di balconate, ingresso e pertinenze del Rifugio in maniera consona e coerente con il contesto alpino d'intesa con il Giardino Botanico Alpino delle Vioie giovandosi del suo supporto tecnico scientifico;

e) garantire l'attività ricettiva a staff ed ospiti del Museo a prezzo convenzionato;

f) garantire il supporto logistico per le attività organizzate dal Museo.

E' vietato fumare nei locali concessi in uso ed è vietata la vendita di tabacchi, è altresì vietata l'installazione di videogiochi. Sono vietati attività e comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività ricettiva.

Il Museo si riserva la possibilità di chiudere al traffico la strada di accesso al Rifugio e al Giardino Botanico Alpino nei periodi di massimo afflusso dei visitatori per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo e permettere una fruizione ottimale del Giardino Botanico Alpino da parte delle famiglie e dei bambini in visita. Restano naturalmente esclusi da questo possibile provvedimento il personale autorizzato e le consegne di beni e servizi. Questo assetto potrebbe prevedere anche l'installazione di strutture ricettive all'aperto per aumentare l'offerta di bar/ristorazione.

ART. 9

- CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI -

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia presso il Giardino Botanico Alpino.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, l'Aggiudicataria ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuta a comunicarlo per iscritto al Museo provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi al responsabile del Giardino Botanico Alpino.

Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria.

ART. 10

- RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA -

L'Aggiudicataria solleva il Museo da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del Rifugio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Museo, i dipendenti dell'Aggiudicataria che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto l'Aggiudicataria assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima per la prestazione del servizio, liberando il Museo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Museo prende atto che l'Aggiudicataria ha stipulato polizza assicurativa n. _____ di data con la Compagnia _____, per un massimale pari ad Euro _____ (minimo Euro 3.000.000,00) per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del presente contratto.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Museo e pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e della Determinazione del 5 marzo 2008 n. 3 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le parti si danno reciprocamente atto, in assenza di rischi da interferenza, come valutato preventivamente dal Museo, che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero).

ART. 11

- PREZZI -

L'Aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti degli utenti del Rifugio, staff ed ospiti del Museo, prezzi entro le fasce indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che, previa verifica e sottoscrizione delle Parti contraenti, viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante.

Il Museo si riserva di autorizzare, su segnalazione dell'Aggiudicataria, un adeguamento dei prezzi di cui al primo comma, tenendo conto della variazione annuale, accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo, intervenuta nell'anno precedente e/o dell'andamento del mercato delle medesime consumazioni.

Non è ammessa alcuna revisione prezzi all'infuori dell'adeguamento di cui al comma precedente e comunque non prima che tale aumento sia stato autorizzato per iscritto dal Museo.

L'Aggiudicataria dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi indicante il prezzo al pubblico. La tariffa generale dei prezzi dovrà riportare l'avvertenza che tutti i reclami del pubblico dovranno essere formulati in forma scritta ed essere indirizzati all'Ufficio Affari Generali del Museo delle Scienze.

L'Aggiudicataria sarà tenuta ad accettare i buoni pasto elettronici rilasciati ai dipendenti del Museo.

ART. 12

- PERIODO DI APERTURA -

L'Aggiudicataria si obbliga a garantire l'apertura al pubblico del Rifugio tutto l'anno per almeno 6 (sei) giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi, ad esclusione di chiusure per ferie/riposi/rinnovo locali da esercitarsi solo in periodi di bassa stagione ((preferibilmente tra il 15/3 e il 10/5 e dal 16/10 al 18/12). Si obbliga altresì ad informare e concordare con il Museo gli eventuali periodi di chiusura.

Per l'intero orario di apertura nonché in risposta alle pulsazioni stagionali e dei fine settimana deve essere impiegato presso il Rifugio un numero minimo di addetti sufficiente ai vari servizi e deve essere garantita la continuità del servizio di attività ricettiva.

ART. 13

- PERSONALE -

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto dall'Aggiudicataria o da personale alle dipendenze dell'Aggiudicataria stessa.

Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita deve osservare scrupolosamente le disposizioni di legge vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E' ammessa l'assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purché le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore

qualificato. Il Museo si riserva la facoltà di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio. Il Museo potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ART. 14

-RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI-

L'Aggiudicataria deve:

- osservare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori del settore, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Aggiudicataria è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Aggiudicataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Museo, in dipendenza dalla mancata osservanza degli impegni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 15

- UTENZE -

Le spese di consumo acqua potabile, energia elettrica, telefono, gasolio per riscaldamento, tariffa relativa ai rifiuti ed ogni altra spesa inerente l'occupazione e la gestione del Rifugio sono a carico dall'Aggiudicataria.

ART. 16

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -

L'Aggiudicataria si obbliga a dare informazione al Museo circa le modalità di svolgimento del servizio, al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

E' fatto obbligo all'Aggiudicataria di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. Il Museo potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti anche avvalendosi di personale dipendente dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Dovrà essere adibito al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione professionale, da garantire con continuità un servizio all'utenza rapido ed efficiente anche negli orari di maggior affluenza.

ART. 17

- LIVELLO QUALITATIVO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA -

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno

essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero espresso del Museo da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

L'Aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, è tenuta a conformarsi all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La non conformità del menù proposto ovvero della tipologia dei prodotti offerti in sede di gara è da considerarsi inadempimento sanzionato con l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19 del presente schema di contratto, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni. In caso di applicazioni di 2 penali per la presente infrazione è facoltà del Museo di procedere alla risoluzione del contratto.

Con riferimento all'offerta tecnica (paragrafo 12.1) del bando di gara l'Aggiudicataria si impegna a conservare ed a far visionare al Museo in sede di controllo, tutti i documenti che possano dimostrare circa l'utilizzo di prodotti a filiera corta e/o biologici e la rispondenza dei rapporti indicati in sede di gara. Si ritengono utili a tal fine le fatture, i relativi documenti di trasporto e quanto altro possa essere considerato prova utile che verrà verificata in contraddittorio con il Museo.

ART. 18

- VIGILANZA SUL SERVIZIO -

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Museo attraverso il suo rappresentante identificato nel bando o suo sostituto nominato dal Museo.

Il Museo effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito ad eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire al Museo sia da parte del gestore che da parte dei fruitori del servizio.

ART. 19

- PENALI -

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Museo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Museo, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto:

- 1) In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito al comma 3 dell'art. 3, il Museo si riserva di applicare una penale giornaliera pari ad Euro 250,00. Il ritardo ammesso è di 20 giorni poi è facoltà del Museo di procedere alla risoluzione del contratto;
- 2) Oltre alla penale prevista dall'art. 5 nel caso di danni arrecati ai locali ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, per eventuali altri danni arrecati dal personale impiegato dall'Aggiudicataria il Museo applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- 3) In caso di ritardata produzione al Museo delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 6, lett. g) e h), il Museo applicherà una penale pari ad Euro 300,00; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- 4) In caso di mancata produzione al Museo della documentazione di cui all'art. 17 del presente schema di contratto l'Amministrazione applicherà una penale pari ad Euro 400,00; una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- 5) In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità si applicherà una penale di Euro 500,00, una seconda infrazione

potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;

- 6) L'assenza di prodotti indicati nell'offerta tecnica paragrafo 12.1) in sede di gara (art. 17) comporterà l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 500,00, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- 7) Tutte le altre infrazioni ed il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto - verificati direttamente dal Museo o tramite i soggetti di cui il Museo si può avvalere nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - potranno essere sanzionati previo contraddittorio con l'Aggiudicataria, con l'applicazione di una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata dal Museo, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni violazione o disservizio riscontrati.

Nel caso in cui all'Aggiudicataria venga applicata una delle penali previste nei punti precedenti, il Museo invierà formale richiesta di pagamento indicando il termine perentorio per l'effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere alla sua reintegrazione.

Il Museo si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali complessivamente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20

- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via raccomandata o via pec (posta elettronica certificata) in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione da parte del Museo, al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Museo, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'articolo precedente o comunque adotterà le determinazioni che riterrà più opportune.

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto potrà risolversi di diritto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni impartite dal Museo relative allo svolgimento dell'attività e del servizio;
- stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché dei contratti collettivi di lavoro nonché nel caso di esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, ivi comprese le norme riportate nel bando di gara, tali da

- compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 giorni rispetto alla data stabilita nell'art. 3 salvo giustificato motivo;
- in caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione relativo ai locali;
- doppia infrazione all'obbligo di esibizione al Museo dei documenti di cui all'art. 6 lett. g) e h), nonché dei documenti di cui all'art. 17;
- esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore a quanto prescritto nel contratto;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- l'applicazione di complessive 3 (tre) penalità;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- qualora l'impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 10.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che subirà il Museo oltre alle maggiori spese sostenute.

Con lettera raccomandata e via pec (posta elettronica certificata), il Museo comunicherà alla controparte che intende avvalersi della clausola risolutiva fissando il termine e le modalità per il rilascio definitivo dei locali.

ART. 21

- CAUZIONE -

Si dà atto che l'Aggiudicataria _____ ha costituito la cauzione definitiva di Euro _____ (pari al canone annuo di concessione offerto), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante _____.

ART. 22

- DOMICILIO -

Per ogni effetto del presente contratto l'Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Museo ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art.23

- FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento.

ART. 24

- IMPOSTE -

L'imposta di bollo e l'imposta di registro sono a carico dell'Aggiudicataria. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- che il presente contratto di concessione in uso di beni appartenenti al Patrimonio Indisponibile della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, finalizzato alla gestione del Rifugio Viote Giardino Botanico Alpino, è soggetto ad imposta di registro con riferimento al canone annuo di concessione di Euro (_____), in base all'art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, tenuto conto che il deposito cauzionale stabilito nel presente atto costituisce una forma di garanzia richiesta dalla Legge;
- che l'imposta di registro per gli anni successivi al primo sarà versata con riferimento al canone annuo rivalutato ai sensi dell'art. 4 (quattro) del presente contratto.

Redatto in duplice originale, letto accettato e sottoscritto unitamente agli allegati parti integranti dello stesso.

Allegati:

Offerta Tecnica

Offerta Economica

Inventario dei Beni

Planimetria

Trento,

MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Il Direttore

L'Aggiudicataria
Il legale rappresentante